

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 14 ottobre 2004****relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini o bluetongue in Spagna**

[notificata con il numero C(2004) 4055]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/697/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio<sup>(1)</sup>, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 ottobre 2004 il programma di sorveglianza della bluetongue messo in atto dalla Spagna ha rivelato una circolazione del virus della bluetongue nell'est della provincia di Cadice nella Spagna meridionale.
- (2) Nell'intento di evitare la propagazione della malattia, le autorità spagnole hanno vietato la spedizione di animali delle specie sensibili alla bluetongue, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni dal territorio delle province di Cadice, Siviglia e Malaga e di alcune *comarcas* delle province di Cordoba, Granada e Huelva.
- (3) La bluetongue è inclusa nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE); la sua diffusione costituisce un grave pericolo per la Comunità e potrebbe avere ripercussioni sul piano degli scambi commerciali internazionali.
- (4) Per motivi di chiarezza e di trasparenza è consigliabile adottare a livello comunitario misure intese a prevenire la diffusione della malattia, in particolare per quanto riguarda i movimenti di animali delle specie sensibili alla bluetongue, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni a partire dal territorio delle regioni sottoposte a restrizioni dalle autorità spagnole. Tali misure tengono conto delle misure già adottate dalle autorità spagnole.

- (5) In attesa della riunione del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale, è opportuno che la Commissione adotti, in collaborazione con lo Stato membro interessato, misure di protezione provvisorie per quanto riguarda i movimenti di animali delle specie sensibili a partire dalle regioni interessate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Spagna vieta la spedizione di animali vivi delle specie sensibili alla bluetongue, del loro sperma e dei loro embrioni ed ovuli a partire dal territorio delle *comarcas* specificate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

La presente decisione sarà riesaminata in base all'evolversi della situazione e ai risultati delle indagini e degli studi condotti dalle autorità spagnole.

La presente decisione sarà riesaminata nel corso della riunione del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale programmata per il 19 ottobre 2004.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

*ALLEGATO*

**Provincia di Cadice:** tutte le comarcas

**Provincia di Malaga:** tutte le comarcas

**Provincia di Siviglia:** tutte le comarcas

**Provincia di Huelva:** comarcas di La Palma del Condado e Ayamonte

**Provincia di Cordoba:** comarcas di Lucena, Montilla e Posada

**Provincia di Granada:** comarcas di Alhama de Granada e Loja

---